



Roma, 26 luglio 2010

Ai Direttori delle Sedi provinciali e
Territoriali e per il loro tramite:

a tutte le Organizzazioni e
Confederazioni Sindacali

Loro Sedi

e p.c. Ai Dirigenti Generali Centrali e
Regionali

Ai Dirigenti delle Direzioni Regionali

Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

NOTA OPERATIVA N. 13

Oggetto: Contribuzione aggiuntiva: criteri e modalità relative all'autorizzazione e al versamento.

La contribuzione aggiuntiva è una contribuzione di natura facoltativa, contemplata dall'art.3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564, destinata ad integrare la contribuzione obbligatoria versata a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, che siano dirigenti sindacali ovvero componenti degli organismi direttivi statuari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali, aventi il requisito della rappresentatività nel comparto o nell'area di riferimento.

Il predetto comma 5 prevede, in particolare, che a decorrere dal 1° dicembre 1996 a favore dei lavoratori collocati in aspettativa, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300 del 1970, può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le

somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa, di cui all'art. 8, comma 8, della legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla Organizzazione Sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore.

Ai sensi del successivo comma 6 la facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata, negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste, per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'Organizzazione Sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

Atteso che la contribuzione aggiuntiva è destinata ad integrare, ai soli fini pensionistici, la contribuzione riferita alla retribuzione ordinaria (virtuale, nell' ipotesi di aspettativa senza assegni, ovvero effettiva, nell'ipotesi di distacco con retribuzione), l'Istituto con numerose circolari e note informative ne ha riconosciuto la valorizzazione nella quota a) di pensione, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.

Tali le disposizioni normative, per l'esercizio della facoltà di cui trattasi l'Organizzazione Sindacale, i cui dati informativi non risultino già inseriti nella banca dati dell'Istituto, è tenuta a chiedere l'iscrizione all'Ufficio 1 della Direzione Centrale Posizione Assicurativa e Rapporto con gli Enti, fornendo l'indicazione del proprio codice fiscale.

Tale adempimento di iscrizione è preliminare alla richiesta di autorizzazione e non sostitutivo della stessa, essendo finalizzato esclusivamente ad accreditare l'Organizzazione Sindacale, nell'anagrafe persone giuridiche della banca dati dell'Istituto.

Successivamente l'Organizzazione interessata è tenuta a richiedere formalmente all'Inpdap, per ciascun beneficiario, l'autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, specificando sia la funzione rappresentativa e dirigenziale attribuita sia la retribuzione corrisposta, tenuto conto che solamente la retribuzione aggiuntiva fissa e continuativa, erogata sulla base dei tetti retributivi disposti dagli atti regolamentari delle Organizzazioni medesime, rientra nella previsione di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 564.

Più specificamente il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione presuppone un'attività istruttoria, consistente nell'acquisizione da parte della Direzione Centrale Entrate, Ufficio 1 competente:

- 1. del provvedimento di collocamento in aspettativa o distacco sindacale da parte del datore di lavoro di appartenenza dell'iscritto;**
- 2. della dichiarazione attestante la funzione rappresentativa e dirigenziale attribuita all'interessato;**
- 3. del CUD emesso dall'Organizzazione Sindacale richiedente, attestante la retribuzione erogata nel periodo oggetto di autorizzazione.**

Sulla base della documentazione acquisita nonché degli atti regolamentari delle OO.SS. stabilenti i tetti retributivi, il predetto Ufficio competente è tenuto, quindi, alla formalizzazione e all'invio del provvedimento autorizzatorio all'Organizzazione Sindacale, all'interessato nonché alla Sede Provinciale, territorialmente competente alla futura definizione e liquidazione del provvedimento di pensione.

Nell'ipotesi di aspettativa senza assegni l'imponibile contributivo è quello risultante dalla eventuale differenza tra l'imponibile previdenziale di cui al punto 3) e la retribuzione virtuale risultante dalle DMA trasmesse, corrispondente a quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base ai contratti collettivi di categoria, esclusi gli emolumenti collegati all'effettiva prestazione lavorativa o condizionati da una determinata produttività, gli incrementi retributivi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.

E' evidente nella suddetta ipotesi dell'aspettativa che l'autorizzazione può essere rilasciata **solo qualora il differenziale dia luogo ad un importo positivo.**

Nel caso di distacco sindacale la retribuzione corrisposta dall'Organizzazione Sindacale è destinata, invece, interamente ad integrare la retribuzione principale, in ossequio al principio della corrispondenza tra l'imponibile fiscale e quello previdenziale sancito dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. In tal caso la contribuzione aggiuntiva viene versata sull'imponibile risultante dal CUD di cui al punto 3).

Si precisa che per quanto concerne le autorizzazioni riferite a mesi o frazioni di anno, gli imponibili annuali vengono divisi per 13 mensilità e moltiplicati per il numero di mesi oggetto di autorizzazione.

Per gli iscritti alla CTPS l'imponibile contributivo non è assoggettabile alla maggiorazione del 18%, non rientrando detti emolumenti nell'elencazione tassativa contemplata dall'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, di modifica dell'art. 43 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

In ossequio al principio della semplificazione amministrativa, le autorizzazioni rilasciate con riferimento all'anno precedente sono valide anche per gli anni successivi, ferma restando che il beneficiario permanga nell'incarico e che alcuna variazione sia intervenuta nella retribuzione corrisposta, ad eccezione di incrementi economici applicati nel rispetto dei parametri previsti dalle norme regolamentari delle OO.SS.. Le variazioni delle retribuzioni aggiuntive già autorizzate, conseguenti al mutamento delle funzioni rappresentative e dirigenziali, determinano, conseguentemente, l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo.

La contribuzione aggiuntiva va versata, per espressa previsione normativa di cui all'articolo 3, commi 3, 5 e 6 del d.lgs. 564/96, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa o il distacco sindacale **a pena di decadenza.**

Conseguentemente, l'Organizzazione Sindacale deve provvedere:

- entro un termine utile (cfr. a CUD acquisito), precedente al 30 settembre di ciascun anno, alla richiesta di autorizzazione, al fine di consentire all'Ufficio competente il relativo rilascio;
- entro il termine perentorio ultimo del 30 settembre al versamento cumulativo della contribuzione aggiuntiva nella misura dell'importo autorizzato riferito all'anno precedente.

L'aliquota di finanziamento da applicare è quella prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza dell'interessato (24,20 + 8,80 per gli iscritti alla CTPS o 23,80 + 8,85 per gli iscritti alle ex Casse Pensioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG) nonché dalla Gestione delle Attività Creditizie e Sociali pari allo 0,35. Il versamento deve essere eseguito con la modalità del canale F24, come da nota operativa n.11 del 27 giugno 2006.

Qualora il provvedimento autorizzatorio non venga notificato dal competente Ufficio entro il prescritto 30 settembre, i versamenti devono essere effettuati entro il successivo termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica.

Ai sensi dell'art. 44, comma 9, del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, in legge n.326/2003, l'Organizzazione Sindacale è tenuta, altresì, a provvedere alla compilazione e alla trasmissione della, Dichiarazione Mensile Analitica (DMA) entro il mese dell'avvenuto versamento, avendo cura, trattandosi di versamento cumulativo, di compilare tanti quadri V1 quante sono le mensilità cui si riferisce la contribuzione aggiuntiva.

Si rappresenta che tutte le richieste di autorizzazione già prodotte alla data della presente nota operativa e i relativi versamenti effettuati, per i quali non risulta che, alla stessa data, sia stata rilasciata la prevista autorizzazione, saranno oggetto di istruttoria sulla base delle modalità indicate ai paragrafi precedenti. Nell'ipotesi di versamenti di contribuzione aggiuntiva in misura superiore a quella legittimamente accreditabile, questo Istituto provvederà, previa formale richiesta da parte dell'Organizzazione interessata al competente Ufficio 2 della Direzione Centrale Entrate, per gli iscritti alla CTPS, ed alle Sedi Provinciali, territorialmente competenti, per gli iscritti alle altre ex Casse Pensioni, al rimborso delle quote eccedenti.

Nell'imminenza della cessazione dal servizio del beneficiario l'Ufficio I della Direzione Centrale Entrate provvede, infine, ad effettuare il riscontro dei versamenti, fornendo formale attestazione alla Sede provinciale/territoriale competente alla liquidazione del provvedimento di pensione, laddove gli estremi dei versamenti non siano rinvenibili mediante la consultazione, secondo le consuete modalità, della scrivania virtuale - gestione versamenti.

Si precisa, infine, che le direttive fornite con la presente nota operativa modificano ogni altra indicazione difforme contenuta in circolari o note dell'Istituto e di cui di seguito si fornisce l'elenco:

- nota 15 gennaio 1998 n. 63069
- nota informativa 18 maggio 2000 n. 63488
- informativa 12 novembre 2001 n. 13
- comunicazione nota 14 novembre 2005 n. 16044
- nota 9 gennaio 2006 n. 16362
- nota 12 luglio 2006 n. 416
- nota 2 agosto 2006 n. 477.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Diego De Felice
(f.to Diego De Felice)